



ORIGINALE

COMUNE di EDOLO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 36 del 28/12/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI AL 31.12.2022 (ART. 20 D.LGS. N. 175/2016).

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE**, alle ore **20.30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio comunale.

All'appello risultano:

Cognome Nome	Presente	Assente
Masneri Luca	X	
Mossini Luciano		X
Calvi Piergiacomo Mario	X	
Tonini Michele	X	
Fioletti Carla	X	
Moratti Silvio	X	
Peduzzi Angelo	X	
Casatti Siro	X	
Carettoni Francesco	X	
Moles Ivan	X	
Ramus Christian		X
Albertelli Ivan Ferdinando	X	
Savardi Sebastiano	X	
Totale	11	2

Assessori esterni

	Presente	Assente
Rivetta Luca		X
Boninchi Roberto	X	
Totale	1	1

Partecipa il segretario comunale, Dott. Matteo Ausiliari, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti il Sindaco, Dott. Luca Masneri, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 2 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI AL 31.12.2022 (ART. 20 D.LGS. N. 175/2016).

Il Sindaco introduce il discorso ricordando che ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) il Consiglio comunale è tenuto annualmente, con proprio provvedimento, ad un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti di legge che consentono il mantenimento di tali partecipazioni. Tale controllo deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno, pena rilevanti sanzioni. I presupposti di legge che le società partecipate devono soddisfare affinché l'ente possa mantenere le proprie partecipazioni sono essenzialmente i seguenti: esercizio di attività acconsentite che rientrino tra quelle previste dall'articolo 4 della norma; fatturato medio superiore a un milione di euro nel triennio precedente; partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che non abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. Nel caso tali presupposti non siano rispettati, le amministrazioni comunali debbono predisporre un piano di riassetto delle proprie partecipazioni societarie mediante loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante loro messa in liquidazione o cessione, ovvero motivarne il mantenimento senza razionalizzazione.

Il Sindaco, stante l'analisi effettuata degli uffici competenti, sottolinea il rispetto sostanziale delle condizioni di legge da parte delle società partecipate dal Comune di Edolo e la loro strategicità per l'ente, e per tale motivazione propone quindi il mantenimento di tali partecipazioni senza necessità di alcun piano di riassetto.

Il Cons. Moles Ivan, preso atto della spiegazione del Sindaco e ravvisato che nulla è mutato nella sostanza rispetto all'anno passato, dichiara voto favorevole da parte del gruppo consiliare "Insieme Edolo Vive".

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* (TUSP);

VISTO inoltre il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante *Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175* (Decreto correttivo);

PRESO ATTO che:

- la sopracitata normativa prevede numerosi adempimenti volti a ricondurre le partecipazioni societarie ad una logica di razionalizzazione in linea con le finalità istituzionali degli enti;
- in particolare, l'art. 24 del nuovo testo normativo ha previsto che ogni amministrazione pubblica deve effettuare, con atto motivato, la *ricognizione delle partecipazioni societarie possedute* alla data di entrata in vigore dello stesso Testo Unico e detto provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della Legge 23/12/2014, n. 190;

PRESO ATTO, inoltre, che l'articolo 20, comma 1, del TUSP prevede inoltre che *"fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 del sopracitato art. 20, le situazioni che determinano la necessità di un intervento di rassetto sono così individuate:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

ATTESO, pertanto, che il provvedimento di razionalizzazione deve individuare le partecipazioni in società:

1) che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2, TUSP, ovvero che non svolgano le attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3 e seguenti, del TUSP. Le attività ammesse previste dall'art. 4, comma 2, del TUSP, consistono in:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n.50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica oppure organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art.17, commi 1 e 2, del TUSP;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

Le partecipazioni ammissibili comprendono anche quelle previste dall'art. 4, comma 7, TUSP, come modificato dall'art. 5 del Decreto correttivo, che dispone: *“sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”*;

- 2) che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP);
- 3) che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lett. c);
- 4) che abbiano conseguito, nel triennio anteriore, un fatturato medio annuo non superiore ad euro 500.000 (art. 20, comma 2, lett. d) e art. 26, comma 12-*quinquies*, TUSP, introdotto dal Decreto correttivo);

5) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, se si tratta di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2, lett. e);

6) nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP (art. 20, comma 2, lett. g);

CONSIDERATO che le disposizioni del TUSP devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato (ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190) con deliberazione consiliare n. 24 del 14/07/2015;

RICHIAMATA altresì la ricognizione straordinaria delle partecipazioni comunali ai sensi l'art. 24 dello stesso Testo Unico approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 11/10/2017;

ATTESO che il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali (al 31.12.2022) è stato predisposto in conformità con i criteri sopra indicati;

VISTO il *Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali* allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che il presente provvedimento rientri nella competenza dell'organo consiliare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL, e dell'art. 10 del TUSP;

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione dai competenti responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL;

CON VOTI favorevoli n.11, contrari ed astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 11 presenti e votanti,

DELIBERA

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATO

1. **di approvare** - ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 Testo Unico sulle Società a Partecipazione pubblica (TUSP) - il *Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali al 31.12.2022*, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto del mantenimento di tutte le partecipazioni possedute per le motivazioni espresse nelle schede;

2. **di demandare** alla Giunta ed ai Responsabili di Servizio tutte le azioni conseguenti all'attuazione delle misure previste nel Piano di razionalizzazione di cui al punto precedente;

3. **di rendere disponibile** il piano di razionalizzazione periodica testé approvato alla Struttura di monitoraggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall'art.15 del TUSP;

4. **di inviare** copia della presente delibera alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

5. **di demandare** all'ufficio competente gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza;

COMUNE DI EDOLO
PROVINCIA DI BRESCIA
PARERE RILASCIATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 49.1 E 147-bis DEL D.LGS. 267/00 E S.M.I. E DEGLI
ARTICOLI 7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI COMUNALE

Proposta di deliberazione della Consiglio Comunale n. 36 del 28.12.23

li, 11/12/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI COMUNALI AL 31.12.2022 (ART. 20 D.LGS. N. 175/2016).**

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.08.2000 N. 267

REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere
(X) Favorevole () Contrario in quanto

Il presente si conforma a quanto raccomandato nel parere del
revisore _____

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa Chiara Conti



REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere
(X) Favorevole () Contrario in quanto

() Il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa Chiara Conti



COMUNE DI EDOLO

Provincia di Brescia

Verbale del 19 Dicembre 2023

OGGETTO: Parere sul piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali anno 2023

(art. 239 lettere a) e b) D.lgs. n. 267/2000)

VISTA

la documentazione consegnata dall'Amministrazione Comunale di Edolo composta dai seguenti documenti:

- la proposta di delibera avente ad oggetto "Revisione periodica e piano di razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 175/2016. Relazione sul precedente piano di razionalizzazione delle partecipazioni".
- la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20, comma 1, d.lgs. n. 175/2016) "piano di razionalizzazione periodica 2023" allegato alla proposta delibera del 30/12/2022

PREMESSO

che l'ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, secondo la disciplina delle società partecipate di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016;

CONSIDERATO

che il comune di Edolo

- ha proceduto in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 24 del T.U.S.P., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 11 Ottobre 2017, ad effettuare la ricognizione straordinaria delle proprie partecipazioni;
- ha riportato nella relazione tecnica allegata singole schede per ciascuna società partecipata dall'ente contenenti tutte le analisi necessarie a verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società partecipate;
- ha confermato l'attuale quadro delle partecipazioni societarie e il piano della razionalizzazione delle partecipate.

Tutto ciò premesso


In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 239 comma 1 lettere a) e b) il sottoscritto ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione e revisione periodica delle partecipate con riferimento, la coerenza del piano in oggetto con riferimento al dettato normativo del d.lgs n. 175/2016, ed

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL REVISORE

Dott. Agostino Pozzoli



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Luca Masneri



Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Ausiliari

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addì 11 MAR. 2024



L'esecutore amministrativo
Dott. ~~Roberto Casalini~~

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione:

- diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.



Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Ausiliari